

Legge sulle epizoozie (LFE)

Modifica del...

Avamprogetto 12 maggio 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ¹,
decreta:

I

La legge del 1° luglio 1966² sulle epizoozie è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Concerne solo il testo francese

Ingresso

...

visti gli articoli 95 capoverso 1 e 118 capoverso 2 lettera b della Costituzione federale³,

...

Art. 1 cpv. 2, secondo periodo

² ... Distingue le epizoozie altamente contagiose dalle altre epizoozie. ...

Art. 4

Abrogato

Art. 5 cpv. 2

² Il Consiglio federale disciplina la formazione e il perfezionamento professionali degli ispettori degli apiari e dei loro supplenti.

¹ FF

² RS **916.40**

³ RS **101**; versione secondo la modifica del ... (RU ...; FF **2009** ...)

*Art. 6**Abrogato**Art. 10a*

Il Consiglio federale, d'intesa con i Cantoni, stabilisce il numero e il genere degli specialisti e degli impianti (veicoli stagni, impianti di macellazione, imprese di eliminazione dei sottoprodotti animali e impianti di disinfezione, ecc.), di cui devono disporre i Cantoni per la lotta contro le epizootie altamente contagiose.

Art. 11 cpv. 2, secondo periodo

² ... A questo obbligo sottostanno anche gli assistenti specializzati ufficiali, i macellai nonché i funzionari di polizia e di dogana.

Art. 21 cpv. 1

¹ Il commercio ambulante degli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché di volatili, conigli e cani è vietato.

Art. 22

Il Consiglio federale emana prescrizioni di polizia sanitaria per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei macelli, delle imprese di eliminazione dei sottoprodotti animali, delle concerie e di altre aziende simili.

Art. 25 cpv. 3

³ Se un rinvio non è possibile o dovesse comportare il rischio di una propagazione di un'epizootia, l'autorità competente può ordinare l'uccisione di animali e la confisca di prodotti animali e sostanze che possono essere portatrici di agenti epizootici.

*Art. 26**Abrogato**Art. 27 cpv. 2*

² Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali possono essere offerti o venduti sostanze e miscele nonché preparati semplici o composti destinati a prevenire o curare epizootie, che sono oggetto di provvedimenti statali per combatterle.

Art. 38 cpv. 1

¹ I contributi secondo la presente legge o i pagamenti diretti di cui all'articolo 70 della legge federale del 29 aprile 1998⁴ sull'agricoltura possono essere ridotti o negati qualora l'avente diritto violi la presente legge, le disposizioni d'esecuzione o una decisione emanata in virtù delle stesse.

Art. 42 Titolo e cpv. 1 lett. f (nuovo)

Ricerca, diagnosi, vaccini

¹ La Confederazione:

- f. può procurarsi vaccini contro le epizootie e gestire banche di vaccini.

Art. 47 Delitti e contravvenzioni

¹ È punito con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente viola:

- a. le disposizioni degli articoli 10–12, 24, 25 e 27;
- b. le prescrizioni che sono state emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;
- c. una decisione emessa sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

² Nei casi gravi la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

³ Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa.

Art. 48 Contravvenzioni

¹ È punito con la multa, per quanto non sia adempiuta la fattispecie di cui all'articolo 47, chiunque intenzionalmente viola:

- a. le disposizioni degli articoli 13 capoverso 2, 14 capoversi 1 e 3, 15 capoverso 1, 15a capoverso 2, 16, 18 capoversi 1 e 2, 21 o 23;
- b. le prescrizioni che sono state emanate dalle autorità federali o cantonali in esecuzione delle disposizioni di cui alla lettera a;
- c. una decisione emessa sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

² Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la multa sino a 5000 franchi.

Art. 52 cpv. 2 e 2^{bis}

² L'Ufficio federale di veterinaria persegue e giudica le infrazioni commesse all'atto dell'importazione e del transito di animali e di prodotti animali constatate presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti. Se vi è simultaneamente un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005⁵ sulle dogane o alla legge del 12 giugno 2009⁶ concernente l'imposta sul valore aggiunto, l'Amministrazione federale delle dogane conduce l'inchiesta ed emana parimenti il decreto penale.

^{2bis} Se un'infrazione costituisce simultaneamente un'infrazione secondo il capoverso 2 come anche un'infrazione giusta la legge federale del 16 dicembre 2005⁷ sulla protezione degli animali, la legge federale del 9 ottobre 1992⁸ sulle derrate alimentari, la legge federale del 20 giugno 1986⁹ sulla caccia, la legge federale del 21 giugno 1991¹⁰ sulla pesca, la legge del 18 marzo 2005 sulle dogane o la legge del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto, è applicata la pena incorsa per l'infrazione più grave; la pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 53 cpv. 3 (nuovo)

³ Il Consiglio federale può obbligare i Cantoni a informare la Confederazione in merito alle misure d'esecuzione nonché ai risultati dei controlli e delle inchieste.

*Art. 53b (nuovo)**Cooperazione internazionale*

¹ Il Consiglio federale può concludere trattati di diritto internazionale in materia di ricerca, di formazione, di diagnosi, di svolgimento dei controlli e di scambio di informazioni nell'ambito della salute animale.

² Esso può concludere trattati di diritto internazionale con Stati che non sono membri dell'Unione europea in materia di riconoscimento dell'equivalenza delle prescrizioni di igiene veterinaria e di zootecnia nel commercio di animali e di prodotti animali.

Art. 54 cpv. 1, 1^{bis} (nuovo) e 1^{ter} (nuovo)

¹ L'esecuzione spetta ai Cantoni, nella misura in cui la presente legge o le prescrizioni del Consiglio federale non prevedano deroghe; per le importazioni e i transiti di animali e di prodotti di origine animale effettuati presso i posti d'ispezione frontalieri riconosciuti l'esecuzione compete alla Confederazione.

^{1bis} Se sono accertate infrazioni punibili alle prescrizioni della presente legge, le autorità competenti per l'esecuzione sporgono denuncia penale.

^{1ter} In casi di poca gravità l'autorità competente per l'esecuzione può rinunciare a una denuncia penale.

- 5 RS **631.0**
- 6 RS **641.20**
- 7 RS **455**
- 8 RS **817.0**
- 9 RS **922.0**
- 10 RS **923.0**

Art. 57 cpv. 3 lett. b

³ L'Ufficio federale di veterinaria:

- b. promuove la prevenzione delle epizootie; in particolare può eseguire programmi di riconoscimento precoce e di sorveglianza delle epizootie;

*Art. 59b (nuovo)**Opposizione*

¹ Contro le decisioni emesse in virtù della presente legge può essere proposta opposizione presso l'autorità federale, che è l'istanza decisionale.

² L'opposizione non ha effetto sospensivo; quest'ultimo può essere accordato su richiesta.

³ Il termine di opposizione è di 10 giorni.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

